

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

COMUNE DI CHARVENSOD

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI E DEI TRIBUTI COM.LI E DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI DI COPERTURA PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome – Carica	Presente
BORBAY Ronny - Sindaco	Sì
CHUC Laurent - Vice Sindaco	Sì
LOMBARDO Franco - Consigliere	Sì
SAVIOZ Pierre - Assessore	Sì
VIERIN Eva - Consigliere	Sì
LUCIANAZ Francesca - Assessore	Sì
VONA Claudio - Consigliere	Sì
ALBANEY Joël - Assessore	Sì
BOLLON Simon - Consigliere	Sì
FAITA Lucia - Consigliere	Sì
BAL Simone - Consigliere	Sì
BIANQUIN Silvano - Consigliere	Sì
TESIO Riccardo Sante - Consigliere	Sì
BUSA Cristina - Consigliere	Sì
RONZANI Patrick - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 15
	Totale Assenti: 0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor YOCCOZ Eliana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BORBAY Ronny nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RICHIESTI ed acquisiti i pareri preliminari previsti dalle norme vigenti favorevolmente espressi sulla bozza della seguente delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAMMENTATO che l'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23.03.1998, nr. 56 dispone che i Comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la l.r. n. 24 del 21 dicembre 2016 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali.), pubblicata sul BUR n. 57 del 27 dicembre 2016, in vigore dal 1° gennaio 2017;

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio 2017/2019, di cui all'art. 151 del T.U.E.L., differito al 28 febbraio 2017 dall'art. 1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2018/2019), è stato ulteriormente posticipato al 31 marzo 2017 dall'art. 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini);

RAMMENTATO che occorre approvare per l'anno 2017 con apposito provvedimento consiliare le tariffe dei servizi e dei tributi comunali determinare le percentuali di copertura ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2017/ 2018 / 2019;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 7/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe dei servizi e dei tributi comunali e la determinazione delle percentuali di copertura per l'anno 2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 18 del 23.03.2017 inerente la proposta delle tariffe e percentuali di copertura in oggetto;

VISTA la lettera inoltrata dal Sub-ATO Monte Emilius Piana di Aosta in data 08.03.2017, prot. n. 1638, con la quale è stato ribadito, come anticipato con nota del 01.12.2016, che la quota parte della tariffa relativa al S.I.I. da versare al sub ATO Monte Emilius Piana di Aosta per l'anno 2017 è a pari a € 0,48/mc per il servizio depurazione, 0,04/mc per il servizio di fognatura che corrisponde alla quota parte della tariffa relativa alla fognatura da versare al sub ATO per gestire i collettori fognari e € 0,01/mc per il servizio acquedotto che corrisponde alla quota parte della tariffa relativa all'acquedotto da versare al sub Ato per il servizio di analisi della potabilità delle acque;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- 16 gennaio 2013 6/2013/R/COM dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la quale, all'articolo n. 24 viene "istituita la componente tariffaria UII per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione." e all'articolo n. 25 viene quantificata la componente tariffaria UI in 0,05 centesimi di euro/metro cubo e che il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 agosto 2013, con riferimento al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2013,
- 21 novembre 2013 529/2013/com, avente ad oggetto: Modifiche e integrazioni urgenti alle disposizioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20

maggio 2012 e successivi nonché aggiornamenti della componente UI1, che fissa, con l'art. 2, "dal 1 gennaio 2014 il valore della componente tariffaria UI1, di cui al comma 24.1 della deliberazione 6/2013/R/COM, è pari a 0,4 centesimi di euro/metro cubo."

RICHIAMATE, inoltre, le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 "Regolazione della qualità contrattuale del SII ovvero dei singoli servizi che lo compongono" e n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 " Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" che istituisce la componente tariffaria UI2;

CONSIDERATO che la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2015 ha stabilito che la Regione Valle d'Aosta può determinare autonomamente le tariffe del servizio idrico integrato, senza l'intervento dell'Autorità e che a seguito di richiesta di parere specifico da parte del BIM all'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, è stato sancito che non vi è l'obbligo dell'applicazione della componente tariffaria UI2;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13/2012 con la quale veniva istituita l'imposta di soggiorno e approvato il regolamento per la disciplina e l'approvazione della stessa;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 19 marzo 2015 con la quale si è determinato di:

- confermare, per l'anno 2015, l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Charvensod secondo le modalità di attuazione contenute nell'allegato A) alla deliberazione della G.R. n. 2122 del 20 dicembre 2013;

DATO ATTO che la legge finanziaria regionale di cui sopra conferma che la disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno a cui far riferimento a decorrere dall'anno 2014 è quella contenuta nell'allegato A) alla deliberazione della G.R. n. 2122 del 20 dicembre 2013;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto definito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2479/2012, il CELVA pubblica le tabelle di sintesi per la determinazione dell'imposta di soggiorno per le strutture turistico-ricettive operanti sul territorio valdostano, in base ai dati forniti dalle Strutture regionali competenti in materia di agricoltura e turismo. I dati pubblicati fanno riferimento ai prezzi comunicati dalle diverse strutture ricettive alle suddette Strutture regionali;

CONSIDERATO che le tariffe pubblicate dal CELVA sono calcolate in base ai nuovi criteri definiti dalla DGR 2122/2013 e contenuti nella versione 2014 dello schema di regolamento tipo proposto e approvato dal Comune e che il CELVA stesso invita i Comuni a verificare le tariffe 2017 relative al proprio ente, in modo da individuare eventuali variazioni rispetto alle tariffe applicate negli anni precedenti e informarne le strutture ricettive.

DATO ATTO che il servizio di illuminazione votiva è stato affidato alla **ditta Semperlux** a decorre dal 01.08.2008, come da determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria ed Amministrativo numero 78 del 25.06.2008 e che in data 24/05/2011 è stato sottoscritto il contratto rep. 1038 con scadenza 31/12/2023;

PRESO ATTO che per l'anno 2014 è stato applicato l'aggiornamento ISTAT delle tariffe base previste nel predetto contratto rep. 1038/2011, a seguito della deliberazione consiliare nr. 3 del 17 marzo 2014 con l'aumento della revisione ISTAT in riferimento alle variazioni degli indici ISTAT agosto 2012 - agosto 2013;

VISTO l'art. 9 "REVISIONE TARIFFARIA" - del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto rep.1038/2011 e preso atto che nessuna istanza di revisione è pervenuta nei termini previsti da tale articolo al fine del riconoscimento per l'anno 2016 della revisione annuale delle tariffe in base alle variazioni degli indici ISTAT;

PRECISATO che l'art. 1 delle legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019), comma 42 prevede che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali della finanza pubblica, l'estensione all'anno 2017 della sospensione prevista dall'art. 1, comma 26 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti

RITENUTO, pertanto, di non apportare aumenti alle tariffe relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, al servizio di irrigazione con acqua non potabile, al canone annuo per l'installazione e la manutenzione di ogni insegna a modulo singolo della segnaletica turistica e commerciale sulle strutture comunali;

RIBADITO altresì che con il presente atto si intende confermare la tariffa per il conferimento dei materiali inerti nella discarica comunale con quella applicata dalla comunità montana Mont Emilius;

RITENUTO, inoltre, opportuno confermare la tariffa del servizio della refezione scolastica;

RITENUTO, infine, di confermare i diritti di segreteria inerenti l'Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Privata;

VISTO il regolamento regionale n. 1/99;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI i Regolamenti comunali vigenti;

VISTA la seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti:	15
votanti:	11
astenuti:	4 (la minoranza)
favorevoli:	11
contrari:	--

DELIBERA

DI APPROVARE per l'anno 2017 , in riferimento alle motivazioni indicate in premessa, le seguenti tariffe per i servizi e tributi comunali:

T.O.S.A.P.**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

a) occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico (art. 44 c.1 lett. a):

Per ogni metro quadrato e per anno:

- categoria prima	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 21,10
- categoria prima	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 21,10
- categoria seconda	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 17,60
- categoria seconda	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 17,60

b) occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (art. 44 c.1 lett. c):

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 30%)

- categoria prima	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 14,80
- categoria prima	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 14,80
- categoria seconda	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 13,30
- categoria seconda	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 13,30

c) occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art. 44 c.2):

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

- categoria prima	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 6,40
- categoria prima	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 6,40
- categoria seconda	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 5,30
- categoria seconda	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 5,30

d-e-f-g) le occupazioni effettuate con passi carrabili (art. 44) non sono soggette a tassazione (art. 3 c. 63 della legge n. 549/95, come modificato dall'art. 1, legge n. 2 del 07/1999) salvo nei casi di accessi carrabili o pedonali, per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (art. 44 c. 8):

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 10%)

- categoria prima	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 19,00
- categoria seconda	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 15,80
- categoria prima	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 19,00
- categoria seconda	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 15,80

h) per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera a).

i) occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (art. 47 c. 2 lett. a, come modificato dall'art. 63 commi 2 e 3 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, come modificato dall'art. 18 della legge 23.12.1999, n. 488):

- adottata anno 2016: La tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alla classe dei comuni fino a 20.000 abitanti, ossia euro 0,77 per utenza. In ogni caso l'ammontare complessivo delle tassa dovuta non può essere inferiore a euro 516,46. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. (L'importo della misura unitaria di tariffe riferita alla classe dei comuni

sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente).

- approvata anno 2017: La tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alla classe dei comuni fino a 20.000 abitanti, ossia euro 0,77 per utenza. In ogni caso l'ammontare complessivo delle tassa dovuta non può essere inferiore a euro 516,46. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. (L'importo della misura unitaria di tariffe riferita alla classe dei comuni sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente).

l) per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica (art. 47 c.2 bis, come modificato dall'art. 3, comma 62, della legge 28.12.1995, n. 549)

m) occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art. 48 c. 7):

per ogni apparecchio e per anno:

- centro abitato	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 10,30
- centro abitato	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 10,30
- zona limitrofa	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 7,70
- zona limitrofa	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 7,70
- sobborghi e zone periferiche	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 5,20
- sobborghi e zone periferiche	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 5,20

n) distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

per ogni distributore e per anno:

- centro abitato	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 30,90
- centro abitato	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 30,90
- zona limitrofa	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 25,90
- zona limitrofa	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 25,90
- sobborghi e zone periferiche	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 15,50
- sobborghi e zone periferiche	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 15,50
- frazioni	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 5,20
- frazioni	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 5,20

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) occupazioni temporanee di suolo pubblico (art. 45 c. 2 lett. a)

Tariffa giornaliera per mq. :

- categoria prima	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 1,30
- categoria prima	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 1,30
- categoria seconda	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 1,10
- categoria seconda	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 1,10
oltre i 14 giorni (riduzione del 50%)			
- categoria prima	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 0,65
- categoria prima	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 0,65
- categoria seconda	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 0,55
- categoria seconda	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 0,55

b) occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (art. 45 c. 2 lett. c)

Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 60%):

- categoria prima	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 0,50
- categoria prima	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 0,50
- categoria seconda	(anno 2016)	tariffa adottata	€ 0,40
- categoria seconda	(anno 2017)	tariffa approvata	€ 0,40

c) per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera a) ridotto del 70%;

d) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%;

e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta dell'80%;

f) per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50%.

h) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera a) sono ridotte del 50%.

i) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera a) è ridotta dell'80%.

l) occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993.

- tombe di famiglia (cappelle):

tariffa approvata € 27,25

- iscrizione lapide funeraria per loculo, mediante la fornitura e posa in opera dei seguenti accessori in bronzo:

vaso	€ 75,83
lampada	€ 65,72
cornice porta fotografia	€ 15,17
fotoceramica	€ 65,72
iscrizione per singolo carattere serie corsivo tipo Millenium	€ 6,07

- iscrizione lapide funeraria per ossario, mediante la fornitura e posa in opera dei seguenti accessori in bronzo:

vaso	€ 40,44
lampada	€ 35,39
cornice porta fotografia	€ 10,11
fotoceramica	€ 65,72
targhetta pergamena con iscrizione	€ 80,88

DISCARICA COMUNALE

ANNO 2016

- tariffa per smaltimento finale dei rifiuti nella discarica tariffa adottata €
7,61/mc.+iva
(adeguata alla tariffa applicata in comunità Montana Mont Emilius)
- tasso ecologica prevista dalla legge 549/95 tariffa adottata € 1,55/mc.

ANNO 2017

- tariffa per smaltimento finale dei rifiuti nella discarica tariffa approvata €
7,61/mc.+ iva
- tasso ecologica prevista dalla legge 549/95 tariffa approvata € 1,55/mc.

SERVIZIO ACQUA NON POTABILE (ACQUA DI IRRIGAZIONE)

ANNO 2016

Consumo acqua non potabile
- tariffa adottata € 0,20

Rimborso spese di allacciamento
- tariffa adottata € 25,00

Canone annuo per nolo e manutenzione del contatore e dell'allacciamento
 - per allacciamento del diametro di ½ pollice
 tariffa adottata € 5,20

ANNO 2017

Consumo acqua non potabile
 - tariffa approvata € 0,20

Rimborso spese di allacciamento
 - tariffa approvata € 25,00

Canone annuo per nolo e manutenzione del contatore e dell'allacciamento
 - per allacciamento del diametro di ½ pollice
 tariffa approvata € 5,20

SEGNALETICA TURISTICA E COMMERCIALE

Canone per l'installazione e manutenzione di ogni insegna a modulo singolo:

ANNO 2016

tariffa adottata: € 100,00 Iva esclusa

ANNO 2017

tariffa approvata: € 100,00 Iva esclusa

PUBBLICITA' (Tariffe adottate nel 2016 e confermate anche nel 2017)

1 - PUBBLICITA' ORDINARIA

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	fino a mq. 5,50	€ 11,30
	tra mq. 5,50 e 8,50	€ 17,00
	oltre mq. 8,50	€ 22,70
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	fino a mq. 5,50	€ 1,10
	tra mq. 5,50 e 8,50	€ 1,70
	oltre mq. 8,50	€ 2,20

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare

1.2 – Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1 per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	fino a mq. 5,50	€ 22,70
	tra mq. 5,50 e 8,50	€ 28,40
	oltre mq. 8,50	€ 34,00
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	fino a mq. 5,50	€ 2,20
	tra mq. 5,50 e 8,50	€ 2,80
	oltre mq. 8,50	€ 3,40

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare

2 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

2.1 – Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	€ 11,30
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 1,10

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare

Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 – Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 – Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€ 74,30
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€ 49,50
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€ 24,70

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

3.1 – Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

per anno solare	€ 33,00
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 3,30

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare

3.2 – Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

per ogni giorno	€ 2,00
per durata superiore a 30 giorni si applica:	
- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di	€ 2,00
- dopo tale periodo la tariffa giornaliera di	€ 1,00

5 – PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

€ 11,30

6 – PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

€ 49,50

7 – PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

€ 24,70

8 – PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 2,00

9 – PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

€ 6,10

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (tariffe adottate nel 2016 e confermate anche per il 2017)

1 – MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati:

per i primi 10 giorni	€ 1,00
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,30

1.2 per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

2 – AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,80 per ogni commissione.

REFEZIONE SCOLASTICA

quota pasto: euro 4,00 (anno scolastico 2016/2017)

costi diretti previsti per la gestione del servizio	euro 97.000,00
stima introiti	euro 49.000,00

DI DARE atto che l'entrata derivante dall'applicazione delle tariffe indicate prevede un tasso di copertura del 50,51%

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 (tariffe adottate)

ACQUEDOTTO

Quota fissa per ciascuna utenza residenti	€ 1,00
Quota fissa per ciascuna utenza non residenti	€ 7,00
Quota fissa per ciascuna utenza produttiva	€ 1,00
Quota fissa per ciascuna utenza zootecnica	€ 1,00

Utenze domestiche primo scaglione 0 – 200mc:	€ 0,32
Utenze domestiche secondo scaglione oltre 200 mc:	€ 0,35
Utenze produttive primo scaglione 0 – 200 mc:	€ 0,32
Utenze produttive secondo scaglione oltre 200 mc:	€ 0,35
Utenze zootecniche primo scaglione 0-200 mc:	€ 0,32
Utenze zootecniche secondo scaglione oltre 200 mc:	€ 0,35
UII	€ 0,004

Rimborso spese di allacciamento:

- per i fabbricati civili:	€ 0,60 al metro quadrato
- per i fabbricati rurali:	€ 0,60 al metro quadrato
- per i fabbricati produttivi (commerciali, artigianali ed industriali):	€ 0,30 al metro quadrato
- minimo garantito:	€ 51,90

FOGNATURA

Utenze Domestiche scaglione 0 – 50.000 Mc:	€ 0,10
Utenze Non Domestiche scaglione 0 – 50.000 Mc	€ 0,10
Utenze Produttive scaglione 0 -50.000 Mc :	€ 0,10
UII	€ 0,004

DEPURAZIONE

Utenze produttive scaglione 0 – 50.000 Mc:	€ 0,48
Utenze Domestiche scaglione 0 – 50.000 Mc:	€ 0,48
Utenze Non Domestiche scaglione 0 – 50.000 Mc :	€ 0,48
UII	€ 0,004

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017 (tariffe approvate)**ACQUEDOTTO**

Quota fissa per ciascuna utenza (unità immobiliare) residenti	€ 1,00
Quota fissa per ciascuna utenza (unità immobiliare) non residenti	€ 7,00
Quota fissa per ciascuna utenza (unità immobiliare) produttiva	€ 1,00
Quota fissa per ciascuna utenza (unità immobiliare) zootecnica	€ 1,00
Utenze domestiche primo scaglione 0 – 200mc:	€ 0,32
Utenze domestiche secondo scaglione oltre 200 mc:	€ 0,35
Utenze produttive primo scaglione 0 – 200 mc:	€ 0,32
Utenze produttive secondo scaglione oltre 200 mc:	€ 0,35
Utenze zootecniche primo scaglione 0-200 mc:	€ 0,32
Utenze zootecniche secondo scaglione oltre 200 mc:	€ 0,35
di cui € 0,01/mc al Sub-ATO Monte Emilius Piana di Aosta	
UII	€ 0,004

Rimborso spese di allacciamento:

- per i fabbricati civili:	€ 0,60 al metro quadrato
- per i fabbricati rurali:	€ 0,60 al metro quadrato
- per i fabbricati produttivi (commerciali, artigianali ed industriali):	€ 0,30 al metro quadrato
- minimo garantito:	€ 51,90

FOGNATURA

Utenze Domestiche scaglione 0 – 50.000 Mc:	€ 0,10
Utenze Non Domestiche scaglione 0 – 50.000 Mc	€ 0,10
Utenze Produttive scaglione 0 -50.000 Mc:	€ 0,10
di cui € 0,04/mc al Sub-ATO Monte Emilius Piana di Aosta	
UII	€ 0,004

DEPURAZIONE

Utenze produttive scaglione 0 – 50.000 Mc:	€ 0,48
Utenze Domestiche scaglione 0 – 50.000 Mc:	€ 0,48
Utenze Non Domestiche scaglione 0 – 50.000 Mc :	€ 0,48
UII	€ 0,004

TOTALE SPESE PREVISTE (solo costi diretti) euro 125.800,00

TOTALE ENTRATE (depurazione, acquedotto, fognatura, irrigaz.) euro 142.900,00

DI DARE atto che l'entrata derivante dall'applicazione delle tariffe indicate assicura il rispetto del tasso di copertura del 100 %, dei costi diretti e parte dei costi indiretti che si imputeranno a cdc finale del servizio idrico integrato.

**DIRITTI DI SEGRETERIA INERENTI L'UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA**

(tariffe adottate nel 2015, confermate ed aggiornate per il 2017 con l'entrata in vigore della L.R. numero 1/2017)

PER CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA:

1 mappale	€ 6,00
Da due a cinque mappali	€ 12,00
Da cinque a dieci mappali	€ 17,00
Oltre i dieci mappali	€ 28,00

PER DICHIARAZIONI VARIE € 6,00;

PER AGIBILITÀ:

€ 12,00 al momento del ritiro del certificato per i procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della L.R. numero 1 del 30.01.2017 (14.02.2017);

€. 56,00 al momento della presentazione della SCIA così come previsto dall'entrata in vigore della L.R. numero 1 del 30.01.2017 (14.02.2017);

CONCESSIONI EDILIZIE GRATUITE

€ 17,00 al momento del ritiro della Concessione

PER DENUNCE INIZIO ATTIVITÀ

€ 56,00 al momento della consegna della Dia

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to BORBEY Ronny

Il Segretario Comunale
f.to YOCCOZ Eliana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 21/04/2017 ai sensi della legge regionale 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Charvensod, lì 21/04/2017

Il Segretario Comunale
f.to YOCCOZ Eliana

E S E C U T I V I T A '

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a decorrere dalla data odierna ai sensi della legge regionale n. 54/1998, art. 52 ter.

Charvensod, lì 21/04/2017

Il Segretario Comunale
f.to YOCCOZ Eliana

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Charvensod , lì

Il Segretario Comunale
YOCCOZ Eliana